

**LAVORO**

MULTIRISCHI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

POLIZZA AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO
LE AVVERSITÀ CATASTROFALI E DI FREQUENZA
ART 3 COMMA 1.B SPERIMENTALE PGRA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER I DANNI DA GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario
- Condizioni Speciali di Assicurazione

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? Contratto di assicurazione a tutela dei danni provocati dalle avversità atmosferiche alla produzione vegetale.



Che cosa è assicurato?

✓ **Avversità atmosferiche:**

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, se specificamente previsto "per coltura" assicurata, subito dalle produzioni vegetali a causa delle seguenti Avversità atmosferiche, ai sensi dell'Art.3 comma 1.b del P.G.R.A.:

Avversità catastrofali:

- ✓ Alluvione;
- ✓ Siccità;
- ✓ Gelo e Brina.

Avversità di frequenza:

- ✓ Eccesso di neve;
- ✓ Eccesso di pioggia;
- ✓ Grandine;
- ✓ Venti forti.

La copertura può essere completata con una garanzia integrativa non agevolata per la tutela contro quei danni alle produzioni vegetali quantificati al di sotto della soglia prevista dalla normativa di legge per i rischi agevolati.

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate nel certificato di assicurazione ovvero nella polizza.

Le somme assicurate devono corrispondere alla produzione media annua così come previsto dal PGRA.



Che cosa non è assicurato?

La Compagnia non indennizza l'Assicurato per i danni:

- ✗ provocati da qualsiasi altra causa anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- ✗ danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- ✗ causati da terremoti, maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ causati da formazione di ruscelli;
- ✗ causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- ✗ causati da inondazione;
- ✗ causati da incendio;
- ✗ verificatisi a impianto e a colture su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
- ✗ conseguenti ad errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
- ✗ dovuti a aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- ✗ aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- ✗ danni indiretti
- ✗ dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ✗ conseguenti a fitopatie anche se conseguenti a eventi assicurati e infestazioni da artropodi;
- ✗ verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ✗ dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- ✗ dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- ✗ dovuti a mancata o non puntuale raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- ✗ da vento che abbiano provocato l'allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie;
- ✗ danni causati da animali selvatici o allo stato brado.

Sono altresì esclusi:

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.
- ! Le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune avversità atmosferiche e/o produzioni vegetali, specifiche decorrenze della garanzia nonché l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, soglie (solo per coperture agevolate).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio Italiano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere corrisposto:

- per i Rischi collettivi, dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione;
- per i Rischi Agevolati individuali, dall'Assicurato alla data di notifica della copertura;
- per i Rischi Non Agevolati individuali, dall'Assicurato alla data di notifica della copertura.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre, fatto salvo quanto previsto per ogni singola produzione vegetale e sempreché si sia verificato quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica:

- per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione della polizza;
- per alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo a quello della data di notifica;
- per il gelo e brina, dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo a quello della data di notifica;
- per la siccità, dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di notifica.

La garanzia cessa a maturazione di raccolta e anche prima se il prodotto è stato raccolto, fatto salvo quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica e produzione vegetale.

In particolare, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- Grandine: non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- Alluvione, Eccesso di pioggia, Siccità: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- Gelo e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
- Gelo autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, con durata temporanea, senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Danni da Avversità Atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Multirischi Avversità Atmosferiche

Data: 01/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio. L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede delle esclusioni specifiche (Art. 9). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: produzioni vegetali che siano già state colpite da avversità atmosferiche assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai coltivatori di produzioni vegetali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 12,0 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

MULTIRISCHI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

POLIZZA AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO
LE AVVERSITÀ CATASTROFALI E DI FREQUENZA
ART 3 COMMA 1.B SPERIMENTALE PGRA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

Premessa	3
Glossario	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	11
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA	11
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA	11
ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	12
ART. 4 - RETTIFICHE	12
ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	12
ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	12
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	13
ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA	13
ART. 8 - DATI METEREOLÓGICI	13
ART. 9 - ESCLUSIONI	13
ART. 10 - QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	14
ART. 11 - PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI	15
ART. 12 - ISPEZIONE DELLE PRODUZIONI ASSICURATE	15
ART. 13 - SOGLIA E FRANCHIGIA	15
ART. 14 - LIMITE DI INDENNIZZO	15
ART. 15 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA	15
ART. 16 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO	16
ART. 17 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	16
ART. 18 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO	16
ART. 19 - MANDATO DEL PERITO	16
ART. 20 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO	17
ART. 21 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA	18
ART. 22 - PERIZIA D'APPELLO	18
ART. 23 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO	18
ART. 24 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO	19
DISPOSIZIONI DIVERSE	20
ART. 25 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 26 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	20
ART. 27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	20
ART. 28 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	20
CONDIZIONI SPECIALI	21
ART. 29 - CAMPIONI	21
ART. 30 - GARANZIE ALLUVIONE E SICCITÀ E GELO E BRINA - DANNO DI QUANTITÀ	21
<u>UVA DA VINO</u>	21
ART. 31 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA	21
ART. 32 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	21
ART. 33 - DANNO DI QUALITÀ, TABELLE DI MAGGIORAZIONE	21
ART. 34 - DANNO DA MARCESCENZA CAUSATA DALL'AVVERSITÀ ECCESO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELL'EPOCA DI RACCOLTA	22
ART. 35 - CESSAZIONE DELLA GARANZIA	22
<u>PRODOTTO FRUTTA</u>	22
ART. 36 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	22
ART. 37 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA	23
ART. 38 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA PER DRUPACEE (ESCLUSO IL PRODOTTO CILIEGIE), MELE, ACTINIDIA	23
ART. 39 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA PER LE PERE	24

<u>PRODOTTO: CILIEGIE</u>	25
ART. 40 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	25
ART. 41 - DANNO DI QUALITÀ PER IL PRODOTTO CILIEGIE	26
<u>CEREALI DA GRANELLA</u>	27
ART. 42 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA	27
ART. 43 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	27
ART. 44 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLE DI MAGGIORAZIONE	27
<u>MAIS DA GRANELLA</u>	27
ART. 45 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA	27
ART. 46 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA PER COLTIVAZIONE IRRIGUA E NON IRRIGUA	28
<u>POMODORO</u>	28
ART. 47 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA	28
ART. 48 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	28
ART. 49 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA DI VALUTAZIONE	29
ART. 50 - SPESE DI SALVATAGGIO PER DANNI PRECOCI	30
ALLEGATO 1	31

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione (Mod. C.F. – CAT – SPER 2024-R.A.) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza.

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. C.F. – CAT – SPER 2024-R.A.).*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. C.F. – CAT – SPER 2024-R.A.) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. C.F. – CAT – SPER 2024-R.A.).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1305/2013.

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del Rischio.

ATTECCHIMENTO

Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito del trapianto sul terreno, della coltura stessa.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione. Per le Polizze Individuali, il singolo Imprenditore agricolo che sottoscrive il contratto.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FASE FENOLOGICA

Le fasi fenologiche sono le fasi in cui viene suddiviso il ciclo vitale di una pianta. Nelle specie arboree tali fasi ricorrono annualmente durante l'intera vita della pianta.

FRANCHIGIA

Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore assicurato, comune, franchigia, garanzia. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del PAI, ovvero della Manifestazione di Interesse riferita ad un PAI.

PGRA

Il P.G.R.A. Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

PARTITA

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione/ Polizza individuale, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.

PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI)

Allegato di Polizza derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornati per l'anno in corso, relativo alla prodotto assicurato.

POLIZZA-COLLETTIVA

Il documento che regola gli accordi tra la Società e il Contraente e nel quale si stabiliscono le norme Contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

POLIZZA INDIVIDUALE

Il documento sottoscritto con il singolo Imprenditore Agricolo in applicazione delle Condizioni di

assicurazione Mod. C.F. – CAT – SPER 2024-R.A.), che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO

Il valore unitario, espresso in euro/quintale delle singole varietà di prodotto.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

PRODUZIONE

Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

La Compagnia di assicurazione che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA

Limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

A) per gli eventi **Eccesso di pioggia e Siccità**, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

B) gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità **Grandine**, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITÀ CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE

Calamità naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali o sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe ed essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato

GELO E BRINA

Abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

L'attivazione della garanzia avviene quando la temperatura riscontrata, che dovrà essere comunque inferiore a 0°C, risulta inferiore o uguale alla temperatura considerata critica in funzione della fase fenologica in cui si trova la coltura, ovvero qualora, sempre in funzione della fase fenologica considerata, si verifichi la combinazione di temperatura e persistenza temporale di temperatura inferiore a 0°C considerata critica.

Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascuna delle fasi fenologiche di ogni coltura considerata, i livelli termici e temporali raggiunti i quali la garanzia è operante.

In ogni caso l'evento deve inoltre:

- essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

UVA DA VINO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	PIANTO	GEMMA GONFIA/ GEMMA COTONOSA	PUNTA VERDE	APERTURA GEMME / FOGLIE VISIBILI PRIMA FOGLIOLINA DISTESA/ PIÙ FOGLIE DISTESE	GRAPPOLI VISIBILI/ GRAPPOLI SEPARATI/ BOTTONI FIORALI SEPARATI
Temperatura significativa	- 23	-13	- 5° con + ore di esposizione	- 4° con + ore di esposizione ⁹	1,5° con + ore di esposizione	-1° con + ore di esposizione

POMODORO

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura - Allegagione frutti	Completamento allegagione frutti palchi apicali - Inizio ingrossamento frutti palchi basali e medi	Completamento sviluppo frutti palchi apicali - Inizio invaiatura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completamento della medesima
Temperatura significativa	+ 1,5 °C (durata 2-3 ore)	4-8 °C	8-10 °C	10-12 °C	10-12 °C	10-12 °C

MAIS

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTO-FASE DI LEVATA	II° SOTTO-FASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE LATTEA	MATURAZIONE CEROSA	MATURAZIONE FARINOSA
Temperatura significativa	-5° C per almeno 5 ore	-3° C per almeno 5 ore	-1° C per almeno 5 ore

FRUMENTO

	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
Temperatura significativa	-6°C / -8°C	-15 C / -20 °C	-5°C / -8°C	-5°C	-3°C	-2°C	-2°C

MELO

	GEMMA DORMIENTE	ORECCHIETTE DI TOPO / MAZZETTI AFFIORANTI	BOTTONI ROSA, MAZZETTI DIVARICATI	INIZIO FIORITURA/ ALLEGAGIONE
Temperatura significativa	-23	- 5,5° / -7,5	-3,7	-1,8

ALBICOCCO

	GEMMA D'INVERNO	GEMMA RIGONFIA	CALICE E COROLLA VISIBILI	FIORITURA	CADUTA PETALI SCAMICIATURA DISTENSIONE CELLULARE
Temperatura significativa	-18°C	-11,4°C	-8,6°C	-5,7°C	-3,8°C

ACTINIDIA

	GEMMA DORMIENTE	INGROSSAMENTO GEMME	ROTTURA GEMME	FOGLIE LIBERE	BOTTONI FIORALI DISTINGUIBILI E FIORITURA
Temperatura significativa	18°C	-4,5°C	-3°C	-2°C	-1,5°C

SICCITÀ

Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. L'attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l'apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore al fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione.

Ampiezza del fenomeno: per ciascun evento considerato (esempio livello di temperatura, quantità di pioggia) il superamento del livello critico stabilito dalle condizioni di polizza deve essere stato riscontrato su una percentuale della SAU comunale almeno pari al 25%;

Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascuna delle fasi fenologiche di ogni coltura considerata, i livelli minimi di piovosità al cui mancato raggiungimento la garanzia è operante.

In ogni caso l'evento deve:

- essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

UVA DA VINO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	DA GEMMA GONFIA A ALLEGAGIONE	DA ACCRESCIMENTO ACINI A INVAIATURA	DA INVAIATURA A MATURAZIONE
Fabbisogno idrico minimo	110 mm	210 mm	300 mm	250 mm

POMODORO

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura - Allegagione frutti	Completamento allegagione frutti palchi apicali - Inizio ingrossamento frutti palchi basali e medi	Completamento sviluppo frutti palchi apicali - Inizio invaiatura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completamento della medesima
Fabbisogno idrico minimo	10 - 20 mm	30 - 40 mm	80 - 100 mm	100 - 120 mm	80 - 100 mm	50 - 60 mm

MAIS

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTOFASE DI LEVATA	II° SOTTOFASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE LATTEA	MATURAZIONE CEROSA	MATURAZIONE FARINOSA
Fabbisogno idrico minimo	mm/ha 5	mm/ha 30	mm/ha 125	mm/ha 200	mm/ha 80	mm/ha 30	mm/ha 10

FRUMENTO

	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
Fabbisogno idrico (annuo 400-500 mm)	20 mm minimo	110 mm minimo	110 mm minimo	50 mm minimo	65 mm minimo	65 mm minimo	50 mm minimo

MELO

	GEMMA DORMIENTE	ORECCHIETTE DI TOPO / MAZZETTI AFFIORANTI	BOTTONI ROSA, MAZZETTI DIVARICATI	INIZIO FIORITURA/ ALLEGAGIONE
Fabbisogno idrico (coltura irrigua)				

ALBICOCCO

	GEMMA DORMIENTE	DA SCHIUSURA GEMMA A ALLEGAGIONE	DA MULTIPLICAZIONE CELLULARE A INDURIMENTO NOCCIOLO	DA DISTENSIONE CELLULARE A MATURAZIONE DI RACCOLTA	DA POST RACCOLTA A DIFFERENZIAZIONE GEMME AVVENUTA	DA DIFFERENZIAZIONE AVVENUTA A GEMMA DORMIENTE
Temperatura significativa	20 mm fino, Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 60 gg. Consecutivi senza precipitazioni	40 mm. Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 40 gg. Consecutivi senza precipitazioni	60 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 40 gg. Consecutivi senza precipitazioni.	80 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 35 gg. Consecutivi senza precipitazioni	80 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 35 gg. Consecutivi senza precipitazioni	50 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 50 gg. Consecutivi senza precipitazioni

ACTINIDIA

	GEMMA DORMIENTE	INGROSSAMENTO GEMME	ROTTURA GEMME	FOGLIE LIBERE	BOTTONI FIORALI DISTINGUIBILI E FIORITURA
Fabbisogno idrico (coltura irrigua)					

AVVERSITÀ DI FREQUENZA**GRANDINE**

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni.

Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione/Polizza individuale, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta. Per le polizze individuali agevolate e le relative coperture integrative per il danno sottosoglia, il premio deve essere corrisposto alla notifica della copertura. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione/Polizza individuale decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento forte;
- 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia;
- 12° giorno successivo a quello della data di notifica per l'avversità Gelo e Brina
- 30° giorno successivo a quello della notifica per l'avversità: e Siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente. Il Certificato di assicurazione/Polizza individuale deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- Alluvione, Siccità, Eccesso di pioggia: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- Gelo e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
- Gelo e Brina autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

Alluvione, Gelo, Brina:

- dalle ore 12 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica e comunque non prima:
- uva da vino: dalla schiusa delle gemme;
- mais da granella: dall'emergenza e comunque dalle ore 12 del 1° Aprile;
- pomodoro da industria: dall'emergenza, in caso di semina, o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque dalle ore 12 del 5 Aprile per il Nord Italia e delle ore 12 del 1° Aprile per il restante territorio;
- frumento: dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo;
- actinidia: dalla schiusa delle gemme;
- melo e albicocco: per la garanzia gelo e brina dalla schiusa delle gemme, per la garanzia alluvione dall'allegagione.

Siccità:

- per tutti i prodotti: dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica e comunque non prima:
- uva da vino: dalla schiusa delle gemme;
- mais da granella: dall'emergenza e comunque dalle ore 12 del 1° Aprile;
- pomodoro da industria: dall'emergenza, in caso di semina, o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque dalle ore 12 del 5 Aprile per il Nord Italia e delle ore 12 del 1° Aprile per il restante territorio;

- frumento: dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.
- actinidia: dalla schiusa delle gemme
- melo e albicocco: dell'allegagione

Il Certificato di assicurazione/Polizza individuale deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è già stato raccolto, e comunque non oltre le ore 12 del 10 Novembre.

pomodoro: la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto, e comunque non oltre le ore 12.00 del:

- 30 Settembre per l'Italia Settentrionale;
- 20 Settembre per il resto d'Italia.

Actinidia: la garanzia cessa alla maturazione di raccolta stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,4° brix come da specifica norma UE e comunque non oltre le ore 12,00 del 20 novembre.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - RETTIFICHE

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti:

- avversità catastrofali: **Alluvione, Gelo, Brina e Siccità**; nonché delle avversità:
- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

ART. 8 - DATI METEOREOLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del $\pm 10\%$ per tutti gli eventi con l'eccezione della grandine, del gelo e del vento forte rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Relativamente alle avversità atmosferiche Siccità e Eccesso di pioggia si intendono i giorni precedenti alla data dell'avversità denunciata a termini dell'art. 18 *"Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"*.

ART. 9 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto
- b) danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le Proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
 - II. Tutte le Proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a. La generazione di energia nucleare; o b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) danni causati da terremoti, maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;

- d) danni causati da formazione di ruscelli;
- e) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- f) danni causati da inondazione;
- g) danni causati da incendio;
- h) danni verificatisi a impianto e a colture su terreni di golena -intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena- a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
- i) danni conseguenti ad errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
- j) aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi
- k) danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- l) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- m) danni conseguenti a fitopatie, anche se conseguenti a eventi assicurati, e infestazioni da artropodi;
- n) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- o) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- p) danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- q) danni dovuti mancata o non puntualeraccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- r) danni da vento che abbiano provocato l'allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie.
- s) danni causati da animali selvatici o allo stato brado;

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause. La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 10 - QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione/Polizza individuale attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è quella indicata e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativa al Piano Colturale dell'anno in corso, contenuto nel proprio fascicolo aziendale;
- è riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente Certificato di assicurazione/Polizza individuale.

ART. 11 - PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'Assicurato.

ART. 12 - ISPEZIONE DELLE PRODUZIONI ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

ART. 13 - SOGLIA E FRANCHIGIA

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.

Superata tale percentuale, si seguirà il seguente metodo di determinazione dell'indennizzo:

- per danni provocati esclusivamente da avversità catastrofali verrà applicata:
 - per colture permanenti (ad esclusione di agrumi), orticole e vivai: franchigia 40%, elevata a 45% per le imprese del Centro Sud Italia come individuate nell'allegato 6 del PNGRA;
 - per i seminativi e altre colture (inclusi agrumi): Franchigia 35%, elevata a 40% per le imprese del Centro Sud Italia come individuate nell'allegato 6 del PNGRA;la franchigia fissa sopraindicata verrà applicata sul danno medio che ha interessato l'intera produzione assicurata;
- per danni provocati esclusivamente da avversità di frequenza si applicherà:
 - in caso di grandine e/o vento forte la franchigia fissa indicata sul certificato di assicurazione per singola partita assicurata;
 - in caso di eccesso di pioggia una franchigia fissa del 30% per singola partita assicurata;
 - in caso di danni da eccesso di pioggia in forma singola o combinata con qualsiasi altra avversità di frequenza, una franchigia fissa del 30% per singola partita assicurata;
- per danni combinati da avversità di frequenza ed avversità catastrofali si applicherà:
 - per la quota di danno provocata dalle avversità catastrofali una franchigia fissa del 40% sul danno medio che ha colpito la produzione assicurata
 - per la quota di danno provocato da avversità di frequenza si applicherà:
 - o in caso di grandine e/o vento forte una franchigia fissa indicata nel certificato di assicurazione che verrà applicata per singola partita assicurata;
 - o in caso di danni da eccesso di pioggia in forma singola o combinata con qualsiasi altra avversità di frequenza, una franchigia fissa del 30% per singola partita assicurata.

ART. 14 - LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti:

- per danni derivanti esclusivamente dalle avversità catastrofali una somma superiore al 50% del valore della produzione assicurata al netto della franchigia
- per danni derivanti esclusivamente da vento forte ed eccesso di pioggia una somma superiore al 60% del valore assicurato al netto della franchigia per singola partita;
- per i danni combinati esclusivamente da grandine e/o vento forte e/o eccesso di pioggia una somma superiore al 60% del valore assicurato al netto della franchigia per singola partita;
- per i danni combinati da avversità catastrofali ed avversità di frequenza una somma superiore al 50% del valore della produzione assicurata al netto della franchigia.

ART. 15 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 17 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

ART. 16 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 16 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- **per le avversità Grandine e/o Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;**
- **per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.**

ART. 18 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

ART. 19 - MANDATO DEL PERITO

Il perito di cui all'art.18 "Modalità per la determinazione del danno" deve:

- a) **accertare la data in cui l'avversità si è verificata;**
- b) **controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10 "Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato", avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;**
- c) **accertare al momento del\del sinistro\i, la produzione in garanzia;**
- d) **accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori**

- oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
 - f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 21 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";
 - g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
 - h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
 - i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 20 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

ART. 20 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno sarà essere effettuata con riferimento all'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Il processo di determinazione del danno sarà il seguente:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all' ART. 19 - MANDATO DEL PERITO punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata con la perizia;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali, se previste.
- c) la quantificazione del danno andrà effettuata separatamente per i danni prodotti da avversità di frequenza e quelli prodotti dalle avversità catastrofali. Le operazioni di stima si svolgeranno secondo la sequenza determinata dal succedersi cronologico degli eventi ed i periti compileranno due o più distinti bollettini di perizia; per i bollettini successivi al primo, le centesime parti di danno accertato dal perito andranno applicate alla produzione risarcibile al netto del valore corrispondente al danno lordo indicato sul bollettino precedente, ovvero al valore residuo.
- d) nel caso delle avversità di frequenza la quantificazione del danno terrà conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, e sarà riferita a ciascuna partita. Nel caso delle avversità catastrofali la quantificazione del danno terrà conto della mancata o diminuita produzione e sarà espressa come media ponderata del danno stimato sulle singole partite.
- e) dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come specificato all'ar ART. 15 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA e, per ciascun bollettino delle due tipologie di avversità, frequenza e catastrofali, quelle relative alla franchigia così come stabilito dall' ART. 13 - SOGLIA E FRANCHIGIA. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'art. ART. 14 - LIMITE DI INDENNIZZO e alle disposizioni di cui all' ART. 13 - SOGLIA E FRANCHIGIA.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato;

La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 22 "Perizia d'appello" viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal Certificato di assicurazione/Polizza individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 22 "Perizia d'appello" la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

ART. 21 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.**

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 18 "Modalità per la rilevazione del danno", secondo le norme di cui all'art. 20 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno" nonché delle Condizioni Speciali.

L'assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

ART. 22 - PERIZIA D'APPELLO

L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 "Modalità per la determinazione del danno" .

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

ART. 23 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO

L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 21 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 20 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 17 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

ART. 24 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 "Rettifiche".

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 25 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e - mail certificata, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - Sinistri agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.13 "Soglia e Franchigia".

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

ART. 26 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

ART. 27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

ART. 28 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

CONDIZIONI SPECIALI

Le condizioni speciali per i singoli prodotti sono operanti solo se espressamente richiamate sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale.

ART. 29 - CAMPIONI

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 21 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Frutta, una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Cereali e mais: il 5% della produzione assicurata che insiste al centro dell'appezzamento.

ART. 30 - GARANZIE ALLUVIONE E SICCITÀ E GELO E BRINA - DANNO DI QUANTITÀ

Con riferimento a quanto previsto all'art. 7 - Oggetto della Garanzia - relativamente alle avversità Alluvione e la Siccità e Gelo e Brina, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

UVA DA VINO

ART. 31 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Con riferimento all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, tutte le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme.

ART. 32 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

ART. 33 - DANNO DI QUALITÀ, TABELLE DI MAGGIORAZIONE

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità, riconosciuto per i soli danni da avversità di frequenza, verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del 20 giugno.

ART. 34 - DANNO DA MARCESCENZA CAUSATA DALL'AVVERSITÀ ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELL'EPOCA DI RACCOLTA

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti

all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva. Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

L'accadimento, come indicato nelle 'Definizioni relative agli eventi assicurati', deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti la data di vendemmia, come sopra riportato.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

ART. 35 - CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto all'Art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzie terminano comunque alle ore 12.00 del 30 ottobre.

PRODOTTO FRUTTA

ART. 36 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva per i Certificati di assicurazione e dalle presenti Condizioni di assicurazione (Mod. C.F. - CAT - SPER 2024-R.A.)

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le Drupacee, 25 maggio per Pomacee ed il 31 maggio l'Actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di assicurazione/Polizza individuale.

ART. 37 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Con riferimento all'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall'allegagione ad eccezione dell'avversità Gelo e Brina che decorre dalla schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia, **fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione**, le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme, la garanzia **grandine** cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre **le ore 12.00 del 20 novembre.**

ART. 38 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA PER DRUPACEE (ESCLUSO IL PRODOTTO CILIEGIE), MELE, ACTINIDIA

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0

b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm2 di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm2 per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cm2 per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm2 quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm2 per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*

N.B. 1: per le Drupacee, nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.
N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

ART. 39 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA PER LE PERE

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); • 0,50 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,50 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); • 0,3 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; • 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. 	35

c)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); • 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	70
d)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.</p>	90

N. B. – I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO: CILIEGIE

ART. 40 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie

La franchigia ed il limite di indennizzo di cui agli artt. 14 “Franchigia” e 15 “Scoperto e Limite di indennizzo” sono unicamente quelli previsti per la forma CAT.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva per i Certificati di assicurazione e dalle presenti Condizioni di assicurazione (Mod. C.F. – CAT – SPER 2024-R.A.) per le Polizze individuali.

Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficienza) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto Ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore

del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di assicurazione/Polizza individuale.

ART. 41 - DANNO DI QUALITÀ PER IL PRODOTTO CILIEGIE

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia)..	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell'evento Eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 9 "Esclusioni", si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

CEREALI DA GRANELLA

ART. 42 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Per i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro) la garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo. Per tutti i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro) tutte le garanzie, ad eccezione della grandine, cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno.

ART. 43 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale.

ART. 44 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLE DI MAGGIORAZIONE

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'avversità Grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

(per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione)

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per l'Orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	18	24	34	45	55	60

La garanzia qualità si applica per danni relativi alle avversità assicurate accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

MAIS DA GRANELLA

ART. 45 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Per il Mais la garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. A parziale deroga dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque alle ore 12.00 del 15 agosto.

A parziale deroga dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia,

- la garanzia vento forte:

1) per il mais da granella e da granella di qualità la garanzia cessa:

- alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
- alle ore 12 del 31 di agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;

- In ogni caso, per tutte le tipologie di Mais, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa comunque:
 - o grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre;
 - o eccesso di pioggia, alluvione, siccità e gelo e brina: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto.

ART. 46 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA PER COLTIVAZIONE IRRIGUA E NON IRRIGUA
Nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa.

POMODORO

ART. 47 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia ha inizio:

- 1) all'emergenza in caso di semina;
- 2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del:
 - 05 aprile per l'Italia Settentrionale;
 - 01 aprile per l'Italia Centro Meridionale e Insulare.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto, e comunque non oltre le ore 12.00 del:

- 30 Settembre per l'Italia Settentrionale;
- 20 Settembre per il resto d'Italia.

ART. 48 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

ART. 49 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA DI VALUTAZIONE

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno di qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORO DA MENSA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

ART. 50 - SPESE DI SALVATAGGIO PER DANNI PRECOCI

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 25 "Anticipata risoluzione del contratto", nel caso di danni precoci provocati dalle avversità Eccesso di pioggia, Gelo, Brina che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 "Soglia", la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'art. 20 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 20 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

ALLEGATO 1**ELENCO TERZI PERITI****PER TUTTI I PRODOTTI**

- **ALBERTINI dott. agr. GIORGIO**
Via Riccardi, 8 - 25014 CASTENEDOLO (BS) - tel. 0302732042 - 3386288858;
- **BARRASSO p.a. PASQUALE**
Via Manfredonia, 28/b - 71042 CERIGNOLA (FG) - tel. 368582701;
- **DE CARLUCCIO dott. agr. GERARDO**
Via San Leonardo 202 - SALERNO - tel 3920541696
- **LI DESTRI dott. agr. VINCENZO**
Via Maestri del Lavoro, 7 - 97100 RAGUSA (RG) - tel. 3403831897
- **GEROLDI PAOLO**
Via Crocicchio, 4/A17 - 26013 CREMA (CR) - tel 3288673854
- **MISEROCCHI dott. agr. ORAZIO**
Via Marconi 86 - 47011 - CASTROCARO TERME (FC) - tel. 0543768426 - 3939363057;
- **ROSSI p.a. ISAIA**
Strada Viola Camatte 148 - 46020 PEGOGNAGA (MN) - tel. 0376550976 - 348805521.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni